

**REGOLAMENTO (CE) N. 967/2009 DELLA COMMISSIONE****del 15 ottobre 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,*«Articolo 1 bis*

Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.

sentiti i paesi interessati,

Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di detto regolamento.»

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> va pertanto modificato di conseguenza,*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

*Per la Commissione*

Catherine ASHTON

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato come segue:

1) la voce relativa a Hong Kong, corrispondente al codice di identificazione dei rifiuti B3010, è sostituita dalla seguente:

## «Hong Kong

a)	b)	c)	d)
		della voce B3010: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — poliuretano (non contenente CFC) — polisilossano — polimetilmetacrilato — alcool polivinilico — butirrale di polivinile — acetato polivinilico  rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui: — resine ureiche — resine formofenoliche — resine melanine formaldeidi — resine epossidiche — resine alchiliche — poliammidi	della voce B3010: — resine acetaliche — polieteri — alcani C10-C13 (plastificante) — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)»

2) la voce relativa all'Indonesia è modificata relativamente ai seguenti rifiuti:

## «Indonesia

a)	b)	c)	d)
			B3010
			B3030
			B3035
			B3130
			rifiuti solidi in plastica GH013 391530 polimeri di cloruro di vinile ex 3904 10-40»

3) dopo la voce relativa alla Moldova (Repubblica moldova), è inserita la seguente voce:

«**Montenegro**

a)	b)	c)	d)
B3140			
GC010			
GC020			
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

4) dopo la voce relativa al Montenegro, di cui al punto 3 del presente allegato, è inserita la seguente voce:

«**Nepal**

a)	b)	c)	d)
			B3020»

5) dopo la voce relativa al Perù, è inserita la seguente voce:

«**Serbia**

a)	b)	c)	d)
	B1010-B3020		
della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		
	B3035		
B3040			
	B3050-B3070		
B3080			
	B3090-B4030		
	GB040		
GC010			
GC020			
	GC030-GN030»		

6) dopo la voce relativa alle Seychelles, è inserita la seguente voce:

«Singapore

a)	b)	c)	d)
			B1010
			B1020
			B1150
			B1200
			della voce B2040: scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
			della voce B3010: rifiuti solidi in plastica, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica
			della voce B3020: i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata, — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe), — altri, includendo ma non limitati a cartoni laminati»

7) la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

«Ucraina

a)	b)	c)	d)
		B1010 fatta eccezione per: rottami di cromo	
		B1020-B1030	
		B1040-B1090	
		B1100 fatta eccezione per: scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavora- zione e raffinazione, non conte- nenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III	
		B1120-B1130	
		B1150-B1240	
		B2010-B2040	
		B2060-B2120	
		B3010 fatta eccezione per: — tetrafluoroetilene/perfluorovi- niletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluoro- metilviniletere (MFA)	
		B3020-B3030	
		B3040-B3060	
		B3070-B3130	
	B3140		
		B4010-B4030»	